



**Banca di Credito  
dei Farmacisti**

Gruppo Banca Popolare di Vicenza

**Relazione degli Amministratori  
al Progetto di fusione per incorporazione  
in Farbanca S.p.A.  
di Banca di Credito dei Farmacisti S.p.A. e, in forma  
abbreviata B.C.F. S.p.A.  
ex art.2501-*quinquies* del codice civile**

# Indice del documento

<b>1. Illustrazione e motivazioni dell'operazione.....</b>	<b>2</b>
1.1 Linee guida dell'operazione.....	2
1.2 Razionale industriale .....	2
1.3 Linee guida di integrazione.....	3
1.4 Creazione di valore.....	3
1.4.1 Sinergie di costo.....	4
1.4.2 Sinergie di ricavo.....	5
1.4.3 Oneri di integrazione.....	5
<b>2. Società che partecipano alla Fusione.....</b>	<b>6</b>
2.1 Società Incorporante: Farbanca S.p.A. ....	6
2.1.1 Cenni storici e recente evoluzione.....	6
2.1.2 Dati patrimoniali ed economici.....	7
2.1.3 Assetto societario.....	8
2.2 Società Incorporanda: Banca di Credito dei Farmacisti e in forma abbreviata B.C.F. S.p.A..	11
2.2.1 Cenni storici e recente evoluzione.....	11
2.2.2 Dati patrimoniali ed economici.....	12
2.2.3 Assetto societario.....	13
<b>3. Situazione patrimoniale di Fusione .....</b>	<b>15</b>
<b>4. Valori attribuiti alle società interessate.....</b>	<b>16</b>
<b>5. Criteri seguiti per la determinazione del Rapporto di Cambio e metodi di valutazione adottati.....</b>	<b>17</b>
5.1 Premessa.....	17
5.2 Data di riferimento della Relazione.....	17
5.3 Due Diligence .....	17
5.4 Principali difficoltà di valutazione.....	17
5.4.1 Limiti insiti nei dati previsionali e nelle ipotesi utilizzate.....	18
5.4.2 Complessità delle metodologie e discrezionalità nella scelta dei parametri di valutazione applicati.....	18
5.5 Criteri di valutazione adottati .....	18
5.6 Metodologie di valutazione utilizzate.....	18
5.6.1 Metodo del Dividend Discount Model.....	18
5.6.2 Metodi di controllo – Multipli delle transazioni.....	20
5.7 Sintesi dei risultati.....	21
<b>6. Modalità di assegnazione delle azioni di Farbanca e loro caratteristiche.....</b>	<b>22</b>
<b>7. Aspetti giuridici dell'operazione .....</b>	<b>23</b>
<b>8. Aspetti contabili e fiscali dell'operazione .....</b>	<b>24</b>
8.1 Aspetti contabili dell'operazione .....	24
8.2 Aspetti fiscali dell'operazione di Fusione.....	24
8.2.1 Trattamento per le società partecipanti .....	24
8.2.2 Trattamento per gli azionisti.....	25
<b>9. Effetti della Fusione su Farbanca .....</b>	<b>26</b>
9.1 Effetti sulla situazione patrimoniale ed economica.....	26
9.2 Effetti sulla composizione dell'azionariato di Farbanca.....	28
<b>10. Modifiche statutarie per Farbanca .....</b>	<b>29</b>
<b>11. Determinazione del valore di liquidazione delle azioni di BCF in caso di recesso da parte degli azionisti.....</b>	<b>30</b>

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Banca di Credito dei Farmacisti S.p.A. – B.C.F. S.p.A. sul Progetto di Fusione per incorporazione in Farbanca S.p.A. ex art. 2501-*quinquies* cod.civ.

## 1 Illustrazione e motivazioni dell'operazione

### 1.1 Linee guida dell'operazione

L'operazione di fusione per incorporazione di Banca di Credito dei Farmacisti S.p.A. (di seguito anche "BCF" o "Società Incorporanda" o "Incorporanda") in Farbanca S.p.A. (di seguito anche "Farbanca" o "Società Incorporante") – (la "Fusione"), rientra nell'ottica di attuare quanto previsto nell'ambito del cd. Progetto Farma, che ha appunto quale presupposto iniziale detta Fusione riguardante due società appartenenti al Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza.

Il Progetto Farma nasce dalla volontà di creare una Banca leader, a livello italiano, nella specifica nicchia dei servizi finanziari offerti al segmento delle farmacie (eventualmente ampliabile anche a settori contigui quali dentisti, laboratori di analisi, grossisti di farmaci, medici di base), attraverso l'ampliamento della base sociale, ottenendo sinergie di costo derivanti dalla Fusione e soprattutto condividendo la gamma prodotti e il modello di servizio di Farbanca anche sulla clientela di Banca di Credito dei Farmacisti.

### 1.2 Razionale industriale

Gli obiettivi industriali che si intendono perseguire con la fusione di BCF in Farbanca sono quelli di:

- razionalizzazione dei costi attraverso l'eliminazione degli oneri correlati alla duplicazione degli organi sociali e di funzionamento delle due realtà bancarie;
- perseguimento dell'obiettivo strategico di creazione di un unico soggetto di riferimento nell'ambito "Farma" all'interno del Gruppo Banca Popolare di Vicenza attraverso la creazione di una banca *leader* a livello nazionale nella specifica nicchia di mercato;
- rafforzamento ed ampliamento della compagine sociale di Farbanca attraverso l'auspicato ingresso di circa n. 180 nuovi soci, di cui più di n. 120 riconducibili al settore Farmacie;
- possibilità di offrire agli attuali clienti di BCF - appartenenti al *target* "farmacisti" - la gamma prodotti e servizi Farbanca e, ove richiesto, l'operatività telematica rispetto a quella "tradizionale" degli sportelli.

### 1.3 Linee guida di integrazione

A seguito della Fusione verranno meno tutte le strutture di Sede/Direzione Centrale di BCF e, conseguentemente, le relative incombenze verranno rispettivamente assunte dalle competenti strutture di Sede Centrale di Farbanca, di BPVI e di Servizi Bancari in base al complessivo modello organizzativo del Gruppo BPVI (senza prevedere alcun incremento di organico, in ragione del numero limitato di clienti/operazioni gestito da BCF), ovvero verranno naturalmente meno.

La struttura organizzativa di Sede/Direzione Centrale di Farbanca non subirà variazioni.

Il modello organizzativo di gestione della rete commerciale di Farbanca sarà parzialmente modificato a seguito Fusione per incorporazione di BCF in Farbanca, prevedendo la compresenza dei seguenti modelli distinti:

- *Modello organizzativo telematico*, relativamente al quale i rapporti della clientela verranno gestiti, sotto l'aspetto operativo, dalla Filiale di Bologna, presso cui sono accesi i rapporti;
- *Modello organizzativo di banca tradizionale*, nel quale la gestione della clientela verrà svolta direttamente, oltre che presso la Filiale di Bologna, per il tramite delle Filiali, ex BCF, di Jesi e di San Giovanni Teatino.

Alla luce delle caratteristiche proprie delle filiali ex BCF e dell'auspicato ingresso di un numero significativo di nuovi soci e nuovi clienti, nonché dell'opportunità di ulteriori accordi con Associazioni di Categoria e Istituzioni locali, Farbanca, per supportare lo sviluppo delle relazioni con soci, clienti e istituzioni nelle Regioni Marche e Abruzzo, valuterà la costituzione di un Ufficio di Rappresentanza a Jesi.

A seguito della Fusione, al fine di offrire ai clienti acquisiti un nuovo e più articolato servizio, sarà presentato da parte di Farbanca alla clientela ex BCF il catalogo prodotti ed il *Modello organizzativo telematico* di Farbanca per consentire, in particolare ai clienti farmacisti, di valutare l'eventuale trasferimento dei propri rapporti operativi su detto Modello *telematico* in capo alla Filiale di Bologna, nell'ambito del nuovo modello di servizio offerto.

In una fase successiva alla Fusione, la Capogruppo BPVI potrà valutare l'opportunità di acquistare da Farbanca il ramo d'azienda costituito dalle n. 2 filiali "tradizionali" di Jesi e di San Giovanni Teatino, prendendo atto delle scelte operate nel frattempo dai clienti ex BCF scelto nel senso di trasferire o meno i propri rapporti sulla Filiale di Bologna di Farbanca al fine di usufruire al meglio del nuovo catalogo di prodotti e del nuovo Modello organizzativo telematico offerto da Farbanca.

### 1.4 Creazione di valore

L'operazione di Fusione di BCF in Farbanca consentirà, attraverso l'eliminazione delle strutture centrali di BCF e del conseguente venir meno dei costi associati, di far emergere sinergie di costo e di rendere partecipi i clienti di BCF del modello operativo di Farbanca.

L'unione delle due realtà consente, ampliando la base sociale e di clientela, di creare una banca leader nella specifica nicchia, con un elevato numero di soci appartenenti alla categoria dei farmacisti, in grado di diventare un riferimento nell'offerta di servizi finanziari, ampliando in tal senso la propria operatività e conseguentemente i volumi, così come previsto dal Progetto Farma redatto dalla Capogruppo Banca Popolare di Vicenza nell'ambito del nuovo Piano industriale di Gruppo.

Nell'ottica di efficientamento dei due diversi Modelli organizzativi (canale "telematico" per Farbanca e canale "filiali" per BCF), si anticipa sin d'ora che a seguito della Fusione in parola potrebbe rendersi opportuno valutare una successiva cessione a BPVI del ramo d'azienda di Farbanca, costituito (post Fusione) dai due sportelli, attualmente di proprietà di BCF, che, a seguito della Fusione, continueranno a gestire i rapporti con la clientela ex BCF (nonché con l'eventuale nuova clientela che verrà acquisita) che sceglierà di mantenere l'operatività "tradizionale" tramite la filiale di attuale appartenenza, in luogo dell'operatività telematica svolta da Farbanca.

#### **1.4.1 Sinergie di costo**

La Fusione di BCF in Farbanca permetterà di conseguire alcuni benefici in capo alla Società Incorporante, in forza appunto dell'unione delle due strutture attualmente esistenti; nello specifico si evidenzia che le sinergie di costo conseguibili si otterranno quasi esclusivamente sui costi/spese attualmente presenti in BCF.

Le tre aree di risparmio potenziale sono riconducibili alle spese amministrative (in particolare al costo degli organi sociali), ai costi dell'*information technology* ed alle risorse umane. Dalla stima preliminare effettuata, che esclude gli effetti sulle spese del personale, emerge complessivamente, a regime, un risparmio potenziale di costi, a livello di banca, di circa Euro 500.000.

In dettaglio, con riferimento alle spese amministrative, si evidenzia che il venir meno di BCF, quale banca autonoma, comporterebbe, secondo la stima preliminare, un risparmio in capo a Farbanca post-Fusione di circa Euro 370.000 per l'eliminazione dei costi correlati al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, alla società di revisione ed alle spese associative, oltre al risparmio di ulteriori Euro 40.000 di oneri quantificati in via preliminare e prudenziale per i servizi resi dal Gruppo.

Con riferimento alle spese dell'*information technology*, la Fusione di BCF in Farbanca (con conseguente migrazione in SEC Servizi) dovrebbe comportare un risparmio di costi, quantificato in via preliminare, di circa Euro 90.000 annui rispetto alla migrazione dal *provider* attuale a SEC Servizi e la permanenza *stand alone*.

Per quanto riguarda le sinergie di costo conseguibili sulle risorse umane si rimanda a quanto evidenziato nel successivo paragrafo relativamente al Personale.

Inoltre, in ragione del venir meno della sede/direzione centrale di BCF a seguito della Fusione, qualora le relative risorse fossero utilizzate per rafforzare l'organico della rete di Gruppo, si potrebbe ottenere un incremento della spinta commerciale sulla clientela e, conseguentemente, un aumento dei ricavi e della marginalità.

## **Personale**

Attualmente l'organico di BCF è composto da n.10 risorse, di cui n.6 in Sede Centrale e n. 4 in Rete; ad esito della risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta con i direttori delle due filiali di Jesi e di San Giovanni Teatino, la Capogruppo BPVI ha posto in distacco presso la società n. 2 propri dipendenti con il ruolo di direttore.

A seguito della Fusione, le strutture di Sede/direzione Centrale di BCF verranno meno come sopra richiamato.

Qualora, peraltro, BPVI, dovesse in futuro valutare e deliberare l'acquisto dei rami d'azienda di Farbanca costituiti dalle due filiali di Jesi e di San Giovanni Teatino (ex BCF), le risorse di tali filiali che non dovessero trovare collocazione presso le funzioni commerciali di Farbanca e/o presso le citate filiali che diverranno - nel caso - BPVI, potranno essere destinatarie di processi di mobilità infragruppo, nel rispetto delle normative e delle procedure applicabili a tale eventuale operazione.

### **1.4.2 Sinergie di ricavo**

La realizzazione della Fusione tra le due realtà bancarie consente di creare, nell'ambito del Progetto Farma sopraccitato, le condizioni positive (quali ad esempio migliore visibilità verso i clienti, migliore capacità di interagire verso le Federfarma locali ed i grossisti, adozione di un modello già rodato quale quello di Farbanca anche per i clienti di BCF, la possibilità di effettuare cross selling, l'allargamento della base sociale) per lo sviluppo incrementale dei volumi intermediati rispetto a quanto realizzabile dalla singole realtà. Tale incremento è quantificabile, a livello di impieghi, in circa Euro 160 milioni al quarto anno di piano con un effetto positivo sul margine di intermediazione di circa Euro 2 milioni.

### **1.4.3 Oneri di integrazione**

Relativamente agli oneri connessi al processo di Fusione, gli stessi sono stimati in circa 300 mila euro e sono principalmente riconducibili a:

- oneri per la realizzazione della migrazione informatica: 150 mila euro;
- oneri connessi alle operazioni societarie: 150 mila euro.

Tale importo non tiene conto degli oneri correlati all'utilizzo di risorse interne al Gruppo BPVI, né degli eventuali ulteriori costi che potrebbero emergere in caso di necessità di nomina di ulteriori periti.

## 2 Società che partecipano alla Fusione

### 2.1 Società Incorporante: Farbanca S.p.A.

nel prosieguo anche «Farbanca» o la «Società Incorporante» o la «Incorporante»,

Tipo: banca in forma di società per azioni, con Sede Legale e Direzione Generale: in Bologna (Bo) cap. 40126 (Italia), Via Innerio n. 43/b – Tel. +39-051 2100811 – Fax +39-051 2100890 – SWIFT FARBIT21 – Capitale Sociale interamente versato pari ad Euro 28.242.100,00 (suddiviso in n. 2.824.210 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 10,00 cadauna, rappresentate da titoli dematerializzati) – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta al n. 5389 dell'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari - Numero di iscrizione al Registro Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01795501202 – Società appartenente al "Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza" e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della stessa Banca Popolare di Vicenza - Società Cooperativa per Azioni- Codice ABI 03110.4.

#### 2.1.1 Cenni storici e recente evoluzione

Farbanca, banca appartenente al Gruppo Banca Popolare di Vicenza dal 2007, offre servizi finanziari studiati per il mondo farmaceutico e sanitario.

Farbanca fu costituita a Bologna il 24 luglio 1997 con la denominazione sociale di Federbanca per iniziativa di oltre 100 farmacisti, tra i quali alcuni esponenti di Associazioni di categoria, nonché di professionisti operanti da decenni nel settore della farmacia. Federbanca, con un capitale iniziale di 15 miliardi di lire, ebbe come socio bancario di riferimento fin dalla sua costituzione Cassa di Risparmio di Bologna, con una partecipazione del 15%.

Il primo luglio 1999, dopo aver ottenuto da Banca d'Italia l'autorizzazione ad operare come banca autonoma, Federbanca avviò l'operatività con la clientela utilizzando il sistema informativo bancario di Carisbo. Tutte le procedure di relazione con la clientela (*call center, internet banking, customer relationship management*), gestite autonomamente, la connotarono come banca telematica innovativa e la identificarono come modello sia per l'organizzazione sia per la specializzazione settoriale.

Nel 1999 la ragione sociale fu modificata nell'attuale Farbanca e ne venne deliberato l'ingresso nel Gruppo CAER, guidato da Carisbo, per consentire a Farbanca di ottenere un migliore supporto operativo nelle numerose attività affidate ad outsourcer esterni e di ampliare la gamma prodotti.

Nel febbraio 2000 Farbanca entrò nel Gruppo Cardine, costituito da CAER e da Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, adottandone i sistemi informativi e le procedure di *back-office*.

La base sociale a marzo 2000 raggiunse i 290 soci.

Successivamente entrò a far parte del Gruppo SanPaolo IMI a seguito dell'acquisizione del Gruppo Cardine da parte del Gruppo SanPaolo IMI.

A luglio 2007 la Banca Popolare di Vicenza acquistò dal Gruppo Intesa SanPaolo e da Caricento le rispettive partecipazioni in Farbanca che, pertanto, entrò nel Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza. Ad ottobre del 2007 Farbanca migra sui sistemi informativi di BPVi, che fornisce anche numerosi servizi bancari in outsourcing, avviando la revisione della gamma prodotti e l'integrazione organizzativa nel nuovo Gruppo.

La partecipazione in Farbanca da parte della Banca Popolare di Vicenza ammonta a oggi al 52,64% del capitale sociale.

## 2.1.2 Dati patrimoniali ed economici

Nei prospetti che seguono sono riportati i più significativi dati patrimoniali ed economici di Farbanca al 31 dicembre 2011, confrontati con quelli al 31 dicembre 2010.

I dati sono desunti dal Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011, redatto in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

### STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

ATTIVO (in migliaia di euro)	31/12/2011	31/12/2010	Variazione	
			assoluta	%
Crediti verso clientela	470.811	453.319	17.492	3,9%
Crediti verso banche	6.065	2.224	3.841	172,7%
Attività finanziarie disponibili per la vendita	11	11	-	0,0%
Partecipazioni	41	41	-	0,0%
Altre voci dell'attivo <sup>(1)</sup>	17.203	16.847	356	2,1%
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>494.131</b>	<b>472.442</b>	<b>21.689</b>	<b>4,6%</b>

<sup>(1)</sup> Comprendono le voci di bilancio "10. Cassa e disponibilità liquide", "110. Attività materiali", "120. Attività immateriali", "130. Attività fiscali" e "150. Altre attività".

PASSIVO (in migliaia di euro)	31/12/2011	31/12/2010	Variazione	
			assoluta	%
Debiti verso clientela	98.786	90.442	8.344	9,2%
Debiti verso banche	92.406	150.473	-58.067	-38,6%
Titoli in circolazione	258.963	190.157	68.806	36,2%
Altre voci del passivo <sup>(1)</sup>	2.694	1.856	838	45,2%
Patrimonio netto <sup>(2)</sup>	41.282	39.513	1.769	4,5%
- di cui utile di esercizio	3.180	2.021	1.159	57,3%
<b>Totale del passivo</b>	<b>494.131</b>	<b>472.441</b>	<b>21.690</b>	<b>4,6%</b>

<sup>(1)</sup> Comprendono le voci di bilancio "80. Passività fiscali", "100. Altre passività", "110. Trattamento di fine rapporto" e "120. Fondi per rischi e oneri".

<sup>(2)</sup> Comprende le voci di bilancio "160. Riserve", "170. Sovrapprezzi di emissione", "180. Capitale" e "200. Utile (perdita) di esercizio".

I dati sono riferiti alle voci degli schemi di bilancio di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 - 1° aggiornamento del 18 novembre 2009.

## CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

(in migliaia di euro)	31/12/2011	31/12/2010	Variazione	
			assoluta	%
Margine di interesse	8.314	7.627	687	9,0%
Commissioni nette	2.082	1.674	408	24,4%
Margine di intermediazione	10.406	9.308	1.098	11,8%
Risultato netto della gestione finanziaria	9.740	8.295	1.445	17,4%
Costi operativi	-4.447	-4.887	440	-9,0%
Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte	5.293	3.408	1.885	55,3%
Imposte sul reddito dell'operatività corrente	-2.113	-1.387	-726	52,3%
Utile di esercizio	3.180	2.021	1.159	57,3%

I dati sono riferiti alle voci degli schemi di bilancio di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 – 1° aggiornamento del 18 novembre 2009.

## ALTRE INFORMAZIONI

	31/12/2011	31/12/2010
Numero puntuale dipendenti	29	28
Numero sportelli bancari	1	1

### 2.1.3 Assetto societario

Farbanca è una società per azioni il cui capitale sociale è largamente diffuso tra il pubblico; svolge le attività di raccolta del risparmio tra il pubblico ed esercizio del credito ed è soggetta alle disposizioni del Codice Civile e statutarie nonché alla legislazione del D.Lgs 1° settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni.

La legislazione vigente in Italia prevede che l'attività bancaria possa essere svolta soltanto previa autorizzazione della Banca d'Italia.

In qualità di emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante Farbanca è soggetta alla specifica disciplina prevista dal D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF o Testo Unico della Finanza) e successive modificazioni ed integrazioni e dal relativo Regolamento di attuazione concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n.11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni ed integrazioni).

### Compagine Sociale

Il Capitale Sociale di Farbanca alla data della presente Relazione ammonta ad Euro 28.242.100,00 rappresentato da n. 2.824.210 azioni, in regime di dematerializzazione, del valore nominale di Euro 10,00 cadauna.

Alla data di redazione della presente Relazione, il numero dei Soci iscritti a Libro Soci di Farbanca ammonta a n. 481.

La Banca Popolare di Vicenza detiene una quota pari al 52,64% del capitale sociale.

### **Consiglio di Amministrazione**

La società è amministrata da un Consiglio composto da un numero di membri determinato dall'Assemblea entro un minimo di cinque ed un massimo di nove. I membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti stabiliti dalla legge e dalle norme di vigilanza per le Banche. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati secondo le modalità previste dalla Legge e dallo Statuto Sociale.

Almeno due Consiglieri devono essere non esecutivi. Ai Consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe né particolari incarichi e non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società.

Almeno uno dei Consiglieri, per il caso in cui il Consiglio di amministrazione sia composto da un numero di membri sino a sette, ovvero due negli altri casi devono possedere i requisiti di indipendenza di cui al comma successivo; tali componenti del Consiglio possono coincidere con quelli non esecutivi.

Gli Amministratori non possono ricoprire cariche in altre banche, diverse da quelle facenti parte del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, sulla base di liste presentate dagli azionisti ognuna recante un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere, elencati in ordine progressivo.

Il Consiglio nomina tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente, con effetto per tutta la durata in carica del Consiglio

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, esclusi quelli inderogabilmente attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea e li esercita osservando le direttive strategiche e gestionali impartite dalla Capogruppo.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti *i)* la determinazione degli indirizzi strategici e di quelli generali di gestione nonché l'approvazione dei relativi piani industriali e finanziari e le operazioni strategiche, vigilando sulla corretta e coerente trasposizione nella gestione; *ii)* la nomina del Direttore Generale, d'intesa con la Capogruppo, nonché la relativa cessazione, deliberando sulla remunerazione spettantegli; *iii)* la nomina e la cessazione del Vice Direttore Generale, adottando ogni provvedimento riferentesi allo stato giuridico ed economico del medesimo; *iv)* l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2361, comma 2 del codice civile; *v)* l'incorporazione di società, nei particolari casi previsti dalla legge; *vi)* l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali e rappresentanze in Italia o all'estero; *vii)* gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative inderogabili; *viii)* l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni; *ix)* la definizione delle strategie relative alle relazioni sindacali, nonché l'approvazione dei contenuti economici e normativi dei contratti collettivi, sia di lavoro sia relativi al trattamento di quiescenza,

del personale della Banca; x) la nomina, gli avanzamenti di carriera, e la cessazione dei dirigenti; xi) la riduzione del capitale in caso di recesso di Soci nei casi previsti dalla legge e nelle forme da essa previste; xii) il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale; xiii) la nomina dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità sentito il Collegio Sindacale.

### **Diritti degli azionisti**

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Le azioni della Società sono liberamente trasferibili, ed è libera la possibilità di costituire su di esse diritti reali di godimento e/o di garanzia, salvo quanto disposto dall'articolo 30 dello Statuto Sociale.

Ai sensi del citato articolo 30 dello Statuto Sociale, il socio che intenda alienare le proprie azioni in favore dei seguenti soggetti "oblati":

- qualunque soggetto facente parte di un gruppo bancario diverso dal Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza;
- qualunque banca e/o società finanziaria comunque non appartenente al gruppo bancario di riferimento come sopra individuato;
- Amministratori e Direttori Generali, nonché dei titolari di una partecipazione che comporti l'autorizzazione preventiva della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 19, primo comma, d.lgs. 385/93, nell'ambito delle società sopra individuate;
- società controllate dai soggetti di cui sopra, nonché società fiduciarie e/o le persone interposte che agiscono per conto di essi,

deve, ai sensi dell'art.30 dello Statuto Sociale preventivamente inviare, a mezzo raccomandata a.r., una comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione contenente l'offerta in prelazione agli altri soci delle azioni medesime. In particolare l'offerta deve contenere l'indicazione del soggetto oblato, il numero di azioni che il socio intende alienare e, in caso di alienazione a titolo oneroso, la relativa controprestazione e le modalità di adempimento, nonché ogni altra condizione prevista.

Gli Amministratori, prima di procedere all'iscrizione nel libro di cui all'art. 2421 del codice civile, comma 1°, n. 1 di nuovi soggetti cui siano state alienate le azioni, debbono verificare se ricorrano le condizioni di applicazione della clausola di prelazione. Il Consiglio, qualora ritenga che le azioni siano state alienate in violazione del presente Articolo, deve rifiutare l'iscrizione dandone immediata comunicazione scritta all'interessato.

La qualità di Socio implica accettazione incondizionata dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale. Il Socio può recedere dalla Società, per tutte o parte delle sue azioni, nei soli casi previsti dalla legge. La determinazione del valore delle azioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata secondo le previsioni della legge. Il recesso si intende esercitato dalla data in cui la comunicazione giunge all'indirizzo della sede legale della Società. Non compete il diritto di recesso ai Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

## **2.2 Società Incorporanda: Banca di Credito dei Farmacisti S.p.A. e, in forma abbreviata, B.C.F. S.p.A.**

nel prosieguo anche «Banca di Credito dei Farmacisti» o «BCF» o la «Società Incorporanda» o la «Incorporanda», Tipo: banca in forma di società per azioni, con sede legale in Jesi (AN) cap.60035 (Italia), Via Bellagamba n.5, Tel. +39-0731 218411 – Fax +39-0731 2184231 – SWIFT BCFAIT31 – Capitale sociale interamente versato pari a Euro 16.110.122,93 (suddiviso in n. 47.107 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 341,99, rappresentate da titoli dematerializzati) - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia – Iscritta al n.5660 dell'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari – Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona, Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02245380429 – Appartenente al "Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza" e soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società "BANCA POPOLARE DI VICENZA – Società Cooperativa per Azioni"- Codice ABI 3350.6

### **2.2.1 Cenni storici e recente evoluzione**

BCF, banca appartenente al Gruppo Banca Popolare di Vicenza dal novembre 2011, si rivolge principalmente al mondo della farmacia e della sanità ed è stata costituita il 16 febbraio 2006 – mediante procedura di pubblica sottoscrizione ai sensi degli artt. 2333 e ss. codice civile; alla data di costituzione di BCF, la compagine sociale risultava composta da Assicurazioni Generali per una quota del 4,15% del capitale sociale, da Banca delle Marche per una quota del 25% del capitale sociale e per la restante quota del 70,85% da Azionisti aderenti al Patto di Sindacato di Voto e di Blocco, di cui *infra* al successivo paragrafo 2.2.3.

BCF ha avviato l'esercizio dell'attività bancaria in data 2 luglio 2007, con l'apertura al pubblico della Filiale di Jesi (AN), Via Bellagamba n. 5; successivamente, in data 3 dicembre 2007, è stata aperta la filiale di San Giovanni Teatino (CH).

Con contratto di compravendita, in data 19 dicembre 2008, Banca delle Marche ha trasferito l'intera partecipazione detenuta in BCF, pari al 25%, a n. 54 azionisti aderenti al citato Patto di Sindacato di Voto e di Blocco.

Successivamente, la Banca d'Italia, rilevate gravi irregolarità nell'amministrazione e gravi violazioni normative, nonché gravi perdite patrimoniali, aveva disposto in data 27 gennaio 2010 la Gestione Provvisoria di BCF con conseguente sospensione delle funzioni degli organi di amministrazione e controllo. Persistendo le gravi irregolarità e le gravi perdite, con decreto del 26 marzo 2010 il Ministro dell'Economia e delle Finanze, aveva disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo di BCF e aveva sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, del TUB. La Banca d'Italia, con provvedimento del 2 aprile 2010, aveva conseguentemente nominato il sig. Avv. Vincenzo Dispinzeri Commissario straordinario e i signori Avv. Pietro Cavasola, Dott. Giuseppe Perini e Dott. Giuseppe Scattone, componenti il Comitato di sorveglianza della Banca.

A seguito dell'acquisizione del controllo di maggioranza assoluta di BCF da parte della Banca Popolare di Vicenza - deliberato dall'Assemblea dei Soci del 9 aprile 2011 al fine di ripristinare i mezzi patrimoniali necessari per la continuazione dell'attività bancaria - e in relazione, pertanto, all'intervenuto completamento degli adempimenti necessari per la definizione del nuovo assetto proprietario della BCF, la procedura di

amministrazione straordinaria si è conclusa con la ricostituzione degli Organi Sociali nominati dall'Assemblea Ordinaria del 31 ottobre 2011 e la conseguente restituzione di BCF alla gestione ordinaria dalla data del 2 novembre 2011

Con l'entrata nel Gruppo Banca Popolare di Vicenza, nona realtà bancaria italiana e già presente da tempo nel comparto della filiera sanitaria dove opera attraverso la controllata Farbanca e la partecipata Farmanuova, BCF si pone l'obiettivo di operare su base nazionale attraverso un rapporto con il cliente molto personalizzato e prodotti finanziari on-line estremamente competitivi.

## 2.2.2 Dati patrimoniali ed economici

Nei prospetti che seguono sono riportati i più significativi dati patrimoniali ed economici della Banca di Credito dei Farmacisti al 31 dicembre 2011, confrontati con quelli al 31 ottobre 2011 data di chiusura dell'Amministrazione Straordinaria e del relativo bilancio redatto appunto dal Commissario per il periodo 1 gennaio 2010 – 31 ottobre 2011, approvato da Banca d'Italia in data 23 marzo scorso.

I dati sono desunti dal Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011, relativo al periodo 1.11.2011 – 31.12.2011, redatto in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

### STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO <sup>(1)</sup>

ATTIVO (in migliaia di euro)	31/12/2011	31/10/2011	Variazione	
			assoluta	%
Crediti verso clientela	10.210	10.156	54	0,5%
Crediti verso banche	19.083	19.321	-238	-1,2%
Altre voci dell'attivo <sup>(2)</sup>	2.157	5.543	-3.386	-61,1%
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>31.450</b>	<b>35.020</b>	<b>-3.570</b>	<b>-10,2%</b>

  

PASSIVO (in migliaia di euro)	31/12/2011	31/10/2011	Variazione	
			assoluta	%
Debiti verso clientela	7.008	6.762	246	3,6%
Debiti verso banche	1	850	-849	-99,9%
Titoli in circolazione	6.878	6.812	66	1,0%
Altre voci del passivo <sup>(3)</sup>	2.246	1.433	813	56,7%
Patrimonio netto <sup>(4)</sup>	15.317	14.663	654	4,5%
- di cui utile (perdita) di esercizio	654	-3.052	n.s.	n.s.
<b>Totale del passivo</b>	<b>31.450</b>	<b>30.520</b>	<b>930</b>	<b>3,0%</b>

<sup>(1)</sup> I dati patrimoniali al 31/12/2011 sono confrontati con quelli al 31/10/2011, data del bilancio di chiusura dell'Amministrazione Straordinaria.

<sup>(2)</sup> Comprendono le voci di bilancio "10. Cassa e disponibilità liquide", "110. Attività materiali", "120. Attività immateriali", "130. Attività fiscali" e "150. Altre attività".

<sup>(3)</sup> Comprendono le voci di bilancio "100. Altre passività", "110. Trattamento di fine rapporto" e "120. Fondi per rischi e oneri".

<sup>(4)</sup> Comprende le voci di bilancio "160. Riserve", "180. Capitale", e "200. Utile (perdita) di esercizio".

I dati sono riferiti alle voci degli schemi di bilancio di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 – 1° aggiornamento del 18 novembre 2009.

## CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO <sup>(1)</sup>

(in migliaia di euro)	31/12/2011	31/10/2011	Variazione	
			assoluta	%
Margine di interesse	93	915	-822	-89,8%
Commissioni nette	31	595	-564	-94,8%
Margine di intermediazione	124	1.516	-1.392	-91,8%
Risultato netto della gestione finanziaria	47	157	-110	-70,1%
Costi operativi	-510	-3.709	3.199	-86,2%
Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte	-463	-3.552	3.089	-87,0%
Imposte sul reddito dell'operatività corrente	1.117	500	617	123,4%
Utile (perdita) di esercizio	654	-3.052	3.706	-121,4%

<sup>(1)</sup> Il conto economico al 31/12/2011 è relativo al periodo 01/11/2011 – 31/12/2011 mentre quello al 31/10/2011, data di chiusura dell'Amministrazione Straordinaria, è riferito al periodo 01/01/2010 – 31/10/2011.

I dati sono riferiti alle voci degli schemi di bilancio di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 – 1° aggiornamento del 18 novembre 2009.

## ALTRE INFORMAZIONI

	31/12/2011	31/10/2011
Numero puntuale dipendenti	13	12
Numero sportelli bancari	2	2

### 2.2.3 Assetto societario

BCF è una società per azioni e svolge le attività di raccolta del risparmio tra il pubblico ed esercizio del credito ed è soggetta alle disposizioni del Codice Civile e statutarie nonché alla legislazione del D.Lgs 1° settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni.

La legislazione vigente in Italia prevede che l'attività bancaria possa essere svolta soltanto previa autorizzazione della Banca d'Italia.

La Banca è inoltre autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c-bis), e) ed f del Testo Unico della Finanza II.

Si evidenzia che in data 16 febbraio 2006, per assicurare la stabilità negli assetti proprietari della Banca e un maggior coordinamento tra i soci medesimi, è stato stipulato da n.184 azionisti di BCF un **Patto di Sindacato di Voto e di Blocco** successivamente modificato in data 12 aprile 2006 e 25 ottobre 2006. Il Patto di Sindacato di Voto e di Blocco ha durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato alla scadenza di ogni quinquennio per un uguale periodo salvo eventuale recesso da parte dei pattisti. Pertanto il Patto di Sindacato di Voto e di Blocco è stato ad oggi rinnovato fino al 16 febbraio 2016, salvo ulteriori rinnovi taciti.

Gli aderenti al Patto di Sindacato di Voto e di Blocco, Assicurazioni Generali S.p.A. ("Assicurazione Generali") e Banca delle Marche S.p.A. ("Banca delle Marche") - che alla data della presente Relazione non detiene più alcuna partecipazione nel capitale sociale di BCF - hanno stipulato inoltre un **Patto Parasociale** in data 12 aprile 2006 e successivamente modificato in data 25 ottobre 2006, con il precipuo fine di assicurare stabilità negli assetti proprietari di BCF, un maggior coordinamento tra i soci, autonomia e continuità di gestione e di direzione, nonché uno sviluppo dell'attività sociale che possa consentire il potenziamento di BCF.

Come più sopra evidenziato al paragrafo 2.2.1, Banca delle Marche ha trasferito, in data 19 dicembre 2008, l'intera partecipazione detenuta in BCF e pari al 25% del capitale sociale a n. 54 azionisti aderenti al Patto di Sindacato di Voto e di Blocco.

Il Patto Parasociale, che vincola gli aderenti al *Patto di Sindacato di Voto e di Blocco* e Assicurazioni Generali, ha durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato alla scadenza di ogni quinquennio per un uguale periodo salvo recesso dei pattisti. Pertanto il Patto Parasociale è stato ad oggi rinnovato fino al 12 aprile 2016, salvo ulteriori rinnovi taciti.

La Banca Popolare di Vicenza in fase di acquisto della partecipazione in BCF – perfezionatasi lo scorso 14 settembre 2011 – ha ottenuto dagli aderenti al suddetto Patto di Sindacato, il consenso per acquistare la partecipazione in deroga alle modalità limitative stabilite dal Patto stesso. Si rappresenta che ad oggi la Banca Popolare di Vicenza non aderisce ad alcun patto parasociale in essere tra i soci di BCF.

### **Compagine Sociale**

Il Capitale Sociale di BCF alla data della presente Relazione ammonta ad Euro 16.110.122,93 rappresentato da n. 47.107 azioni, in regime di dematerializzazione, del valore nominale di Euro 341,99 cadauna.

Alla data di redazione della presente Relazione, il numero dei Soci iscritti a Libro Soci di BCF ammonta a n. 194.

La Banca Popolare di Vicenza detiene una quota pari al 75,21% del capitale sociale.

### 3 Situazione patrimoniale di Fusione

Le situazioni patrimoniali di cui all'art. 2501-*quater* del cod.civ. di Farbanca S.p.A. e di Banca di Credito dei Farmacisti S.p.A. sono rappresentate dai rispettivi bilanci dell'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, comprensivi dello stato patrimoniale, del conto economico, del prospetto della redditività complessiva, del prospetto delle variazioni del patrimonio netto, del rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

I predetti bilanci dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 – redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS – sono stati approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione il 16 febbraio 2012 per Farbanca e il 22 marzo 2012 per Banca di Credito dei Farmacisti.

Gli stessi sono corredati dalla Relazione sulla Gestione dell'organo amministrativo che riporta una sintesi del quadro macro-economico che ha caratterizzato l'esercizio e i principali fatti che hanno interessato l'attività delle società nell'anno nonché dalla Relazione della Società di Revisione ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

## 4 Valori attribuiti alle società interessate

La Fusione tra Banca di Credito dei Farmacisti S.p.A. e Farbanca S.p.A. sarà realizzata mediante l'incorporazione di BCF ed emissione da parte dell'Incorporante, di nuove azioni ordinarie da assegnare agli azionisti della *Società Incorporanda* in cambio delle azioni annullate.

Pertanto, i Consigli di Amministrazione delle banche interessate debbono determinare il Rapporto di Cambio, ovvero il numero delle azioni ordinarie di Farbanca da assegnare agli azionisti di BCF per ciascuna azione dell'Incorporanda da annullare.

L'operazione di Fusione sarà realizzata secondo quanto previsto dall'articolo 2501-ter, del codice civile e in conformità con le modalità previste nel Progetto di Fusione.

Si applicano, inoltre, le disposizioni concernenti la Relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio ai sensi dell'art. 2501-sexies del codice civile.

Ne consegue che la determinazione del Rapporto di Cambio è rimessa ai Consigli di Amministrazione delle società partecipanti alla Fusione.

Nella tabella che segue, in particolare, si riassumono i rapporti di cambio risultanti dall'applicazione dei metodi di valutazione e descritti in dettaglio nel successivo capitolo.

### Sintesi dei Risultati

	Rapporto di Cambio	
	Min	Max
<b>Intervallo del Rapporto di Cambio (Metodo "analitico" – DDM)</b>	<b>13,6</b>	<b>16,7</b>
Metodo di controllo (Metodo "di mercato" – Multipli delle Transazioni)	11,5	16,4

Sulla base dei valori sopra indicati, si ritiene di poter individuare nell'intervallo compreso tra 13,6 e 16,7 azioni ordinarie di nuova emissione di Farbanca per ogni azione ordinaria di BCF il valore congruo del Rapporto di Cambio ai fini della Fusione.

Il Consiglio di Amministrazione:

- in considerazione della limitata variabilità dell'intervallo identificato, con uno scostamento degli estremi dal valore centrale nell'intorno del 10% circa a conferma della significatività dell'intervallo indicato,
- tenuto conto che l'Incorporante Farbanca ha anch'essa individuato nell'intervallo compreso tra 13,6 e 16,7 azioni ordinarie di nuova emissione di Farbanca per ogni azione ordinaria di BCF il valore congruo del Rapporto di Cambio ai fini della Fusione;
- alla luce della valenza strategica dell'operazione, della creazione di valore in termini di sinergie di costo e di ricavo e dell'attesa riduzione del rischio di variabilità dei risultati conseguente all'accrescimento dimensionale,

ritiene che un Rapporto di Cambio di 15 azioni ordinarie di Farbanca per ogni azione ordinaria di BCF, esprima in misura congrua i valori economici delle due Banche e risulti rispettoso degli interessi economici dei Soci BCF.

## **5 Criteri seguiti per la determinazione del Rapporto di Cambio e metodi di valutazione adottati**

### **5.1 Premessa**

Le valutazioni di Fusione sollevano un complesso problema estimativo il cui obiettivo è la determinazione del Rapporto di Cambio, ovvero del rapporto tra il valore delle azioni delle società che promuovono l'operazione. In tale ottica, secondo un principio consolidato nella prassi valutativa, viene privilegiato il principio di omogeneità relativa dei criteri di valutazione applicati. Ciò in quanto la finalità delle valutazioni di fusione non è tanto la determinazione dei valori economici assoluti delle società interessate all'operazione, quanto l'ottenimento di valori tra loro confrontabili in sede di determinazione del Rapporto di Cambio. Per tale ragione, le valutazioni di fusione assumono soprattutto significato nel loro profilo relativo.

Un secondo principio sovente richiamato nelle valutazioni di fusione fa riferimento all'adozione di un'ottica cosiddetta *stand alone*, fondata cioè sulle attuali configurazioni e sulle prospettive future delle società autonomamente considerate, senza tener conto cioè delle potenziali sinergie derivanti dalla Fusione, suscettibili di creare valore aggiunto per i due gruppi di Azionisti.

### **5.2 Data di riferimento della Relazione**

Le situazioni economiche e patrimoniali di riferimento delle banche coinvolte dalla Fusione, sulle quali è basata la presente Relazione sono costituite dai rispettivi bilanci dell'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 (la "Data di Riferimento").

### **5.3 Due Diligence**

In considerazione del fatto che le banche coinvolte dalla Fusione fanno parte del medesimo Gruppo Bancario non è stata prevista l'effettuazione di una *due diligence* contabile, legale ed amministrativa dell'Incorporante Farbanca.

### **5.4 Principali difficoltà di valutazione**

L'art. 2501-*quinquies* del codice civile impone agli amministratori delle società interessate alla Fusione di segnalare le "eventuali difficoltà di valutazione" incontrate nel corso del processo valutativo finalizzato alla stima del Rapporto di Cambio.

Nel caso di specie, si sintetizzano di seguito le principali difficoltà riscontrate nel processo di stima e i limiti delle valutazioni effettuate.

#### **5.4.1 Limiti insiti nei dati previsionali e nelle ipotesi utilizzate**

Le metodologie di valutazione adottate, oltre a far riferimento a parametri di redditività storica, si sono basate sul Business Plan 2012 – 2016 delle banche coinvolte, prolungati secondo una logica semplificata al fine di determinare un utile sostenibile di lungo periodo fino al 2019. Tali dati prospettici e ipotesi, per loro natura, contengono elementi di incertezza e sono soggetti a variazioni, anche significative, in caso di cambiamenti del contesto di mercato e dello scenario macro-economico.

#### **5.4.2 Complessità delle metodologie e discrezionalità nella scelta dei parametri di valutazione applicati**

I metodi di valutazione utilizzati hanno richiesto l'applicazione di un processo valutativo articolato e complesso, che ha comportato, in particolare, la scelta di una pluralità di parametri nell'ambito di diversi scenari valutativi e l'adattamento degli stessi alla situazione specifica. I risultati di tale analisi sono, pertanto, sensibili alle ipotesi di lavoro formulate. L'approccio metodologico complessivo ha consentito di gestire adeguatamente tale peculiarità valutativa.

#### **5.5 Criteri di valutazione adottati**

Si riporta, nei capitoli che seguono, una sintesi dei criteri utilizzati per la stima del Rapporto di Cambio e assunti dagli Amministratori come riferimento per le determinazioni di loro competenza.

Sulla base delle caratteristiche "qualitative" delle banche coinvolte dalla Fusione e della prassi valutativa relativa ad operazioni similari in Italia, le metodologie di valutazione prescelte per l'elaborazione dei valori economici delle società partecipanti alla Fusione e del relativo intervallo di rapporti di cambio tra le azioni sono le seguenti:

- Metodo principale:
  - *Dividend Discount Model* nella variante dell'*Excess of Capital*.
- Metodo di controllo:
  - Multipli delle transazioni comparabili.

#### **5.6 Metodologie di valutazione utilizzate**

##### **5.6.1 Metodo del *Dividend Discount Model***

Il metodo del *Dividend Discount Model*, nella variante dell'*Excess of Capital* ("DDM") assume che il valore economico di una banca sia pari alla somma del:

- valore attuale dei flussi di cassa futuri generati nell'orizzonte temporale prescelto e distribuibili agli azionisti senza intaccare il livello di patrimonializzazione necessario a mantenere lo sviluppo futuro atteso; e
- "Valore Terminale", ovvero il valore della banca al termine del periodo di previsione analitica dei flussi, che è stato calcolato tramite diverse metodologie in ipotesi di redditività e crescita sostenibili all'infinito.

La metodologia del DDM stima pertanto il valore del capitale economico di una banca sulla base della seguente formula:

$$W = DIVa + VTa$$

dove:

- W rappresenta il valore della banca oggetto di valutazione;
- DIVa rappresenta il valore attuale dei flussi di cassa futuri distribuibili agli azionisti in un individuato orizzonte temporale, mantenendo un livello soddisfacente di patrimonializzazione;
- VTa rappresenta il valore attuale del Valore Terminale della banca.

L'applicazione del DDM è stata articolata nelle seguenti tre fasi:

#### *Fase 1. Identificazione dei flussi economici futuri e dell'arco temporale di riferimento*

Ai fini della determinazione dei flussi economici per il periodo esplicito si è fatto riferimento alle proiezioni 2012 – 2016 relative alle due società coinvolte nell'operazione. Al fine di riflettere gli impatti derivanti dall'entrata in vigore del Nuovo Accordo di Basilea sul Capitale Regolamentare delle Banche, ("Basilea 3" o "Nuovo Accordo"), i piani delle due società sono stati prolungati fino al 2019 secondo una logica semplificata, al fine di determinare un utile sostenibile nel lungo periodo.

Ai fini della stima dei massimi flussi di cassa distribuibili, è stato definito il livello minimo di patrimonializzazione necessario a garantire l'operatività delle società oggetto di valutazione, ipotizzando che l'innesto delle regole di Basilea 3 avvenisse gradualmente fino a raggiungere un *common equity target* dell'8% e un *total capital ratio* del 10,5% a regime dal 2019.

#### *Fase 2. Determinazione del tasso di attualizzazione*

Il tasso di attualizzazione dei flussi ("Costo del Capitale") corrisponde al tasso di rendimento dei mezzi propri richiesto dagli investitori/azionisti per investimenti con analoghe caratteristiche di rischio ( $K_e$ ), ed è stato calcolato sulla base del *Capital Asset Pricing Model*, secondo la seguente formula:

$$K_e = R_f + \beta \times (R_m - R_f)$$

dove:

- $R_f$  rappresenta il "*risk-free rate*", ovvero il tasso di rendimento di investimenti privi di rischio (nel caso in oggetto si è fatto riferimento al rendimento medio netto dei BTP italiani decennali nel periodo 30 giugno 2011 – 31 dicembre 2011, pari a 5,27%);
- $R_m - R_f$  rappresenta il "*market premium*", ovvero il premio per il rischio dell'investimento in azioni rispetto ad un investimento "*risk-free*" (ai fini della presente analisi il premio al rischio applicato è pari al 5%);
- $\beta$  rappresenta il fattore di correlazione tra il rendimento effettivo di un'azione (in particolare, delle azioni rappresentative il capitale sociale della società oggetto di valutazione e di società simili) ed il rendimento complessivo del mercato di riferimento (misurando la volatilità del titolo rispetto al portafoglio di mercato). Il  $\beta$  applicato è stato pari a 0,84 ed è stato determinato sulla base dei dati

storici rivenienti da un campione di società quotate operanti, nel settore bancario. Il periodo di osservazione per la determinazione del fattore  $\beta$  è di 5 anni dalla data del 31 dicembre 2011, data di riferimento ai fini dell'esercizio valutativo, e la frequenza della rilevazione è mensile.

Dall'applicazione della metodologia esposta si ottiene un tasso di attualizzazione stimato pari al 9,47%. E' stata effettuata un'analisi di *sensitivity* considerando una variazione di +/- 50 *basis points* dei tassi precedentemente riportati.

### *Fase 3. Calcolo del Valore Terminale*

Il Valore Terminale è stato determinato attraverso la formula di Gordon ipotizzando un tasso di crescita di lungo periodo nell'intervallo 1,5%-2,5%.

## **5.6.2 Metodi di controllo - Multipli delle transazioni**

Ad ulteriore conforto dei rapporti di cambio individuati, gli Amministratori hanno provveduto ad applicare il Metodo dei Multipli delle Transazioni Comparabili.

Nel metodo in questione, infatti, i prezzi cui si fa riferimento sono quelli riscontrabili nell'ambito di negoziazioni per quote rilevanti o di controllo del capitale azionario di società comparabili, ovvero nell'ambito di operazioni di acquisizione di aziende o rami d'azienda aventi caratteristiche simili a quella oggetto di valutazione.

L'applicazione del metodo in oggetto si può suddividere nelle seguenti fasi:

- individuazione di un gruppo di transazioni riguardanti aziende comparabili;
- definizione dei multipli sulla base delle informazioni disponibili (a titolo esemplificativo, il rapporto tra il prezzo e l'utile, o fra il prezzo e la raccolta totale);
- applicazione dei multipli individuati alle corrispondenti grandezze dell'azienda oggetto di valutazione.

In relazione all'operazione di Fusione in oggetto, si è ritenuto opportuno prendere in considerazione i seguenti multipli:

- P/E, rapporto fra prezzo e utile, pari a 32,5x;
- P/MINT, rapporto fra prezzo e margine di intermediazione, pari a 6,6x.

## 5.7 Sintesi dei risultati

Sulla base dell'applicazione delle metodologie descritte, il *Dividend Discount Model* nella variante dell'*Excess of Capital* e i Multipli delle Transazioni Comparabili, gli Amministratori hanno ottenuto un intervallo di Rapporti di Cambio compreso tra 13,6 e 16,7 azioni di Farbanca per ogni azione BCF.

### Metodo principale – Sintesi dei Risultati

<i>Dividend Discount Model - Euro</i>	Rapporto di Cambio	
	Minimo	Massimo
Valore economico Farbanca	57.029.707	65.381.363
Valore economico Banca dei Farmacisti	14.805.158	15.902.939
Numero azioni Farbanca	2.824.210	
Numero azioni Banca dei Farmacisti	47.107	
Valore per azione Farbanca	20,2	23,2
Valore per azione Banca dei Farmacisti	314,3	337,6
<b>Intervallo del Rapporto di Cambio*</b>	<b>13,6</b>	<b>16,7</b>

\* Determinato rapportando, rispettivamente, il valore minimo di BCF al valore massimo di Farbanca e viceversa.

### Metodo di controllo – Sintesi dei Risultati

<i>Multipli delle transazioni comparabili - Euro</i>	Rapporto di Cambio	
	P/E	P/MINT
Valore economico Farbanca	88.731.049	49.443.273
Valore economico Banca dei Farmacisti	17.075.048	13.518.615
Numero azioni Farbanca	2.824.210	
Numero azioni Banca dei Farmacisti	47.107	
Valore per azione Farbanca	31,4	17,5
Valore per azione Banca dei Farmacisti	362,5	287,0
<b>Intervallo del Rapporto di Cambio</b>	<b>11,5</b>	<b>16,4</b>

Alla luce di quanto sopra e sulla base delle considerazioni evidenziate nel precedente Capitolo 4, il Consiglio di Amministrazione di BCF ritiene che un Rapporto di Cambio di 15 azioni ordinarie di Farbanca per ogni azione ordinaria di BCF, nell'ambito della Fusione, sia congruo e rispettoso degli interessi economici dei soci di BCF. Inoltre, a pieno conforto dei risultati ottenuti, si evidenzia che il *range* determinato attraverso la metodologia principale è sostanzialmente confermato dal *range* determinato attraverso la metodologia di controllo.

## **6 Modalità di assegnazione delle azioni di Farbanca e loro caratteristiche**

A seguito del perfezionamento dell'operazione di Fusione, le azioni ordinarie di BCF in circolazione saranno annullate e Farbanca procederà all'emissione di massime n. 706.605 azioni ordinarie da nominali Euro 10 da attribuire agli azionisti di BCF nel Rapporto di Cambio in precedenza indicato.

Si precisa inoltre che, sempre alla data dell'odierna Relazione, la Società Incorporanda non detiene azioni proprie.

Si evidenzia che non sono previsti conguagli in denaro a favore degli azionisti delle società partecipanti alla Fusione. Non sono altresì previsti particolari benefici a favore degli Amministratori e dei Sindaci delle società medesime.

Le azioni ordinarie di Farbanca di nuova emissione destinate al concambio saranno emesse in regime di dematerializzazione ed assegnate agli aventi diritto, per il tramite dell'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., alla Data di Efficacia della Fusione (come infra definita). Tale data sarà stabilita nell'atto di fusione e potrà essere o quella in cui sia stata effettuata l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione medesimo prescritte ai sensi dell'articolo 2504 del codice civile, o anche una data successiva a quest'ultima come ammesso dalla legge in caso di fusione per incorporazione, se così espressamente previsto nell'atto di Fusione predetto (la "Data di Efficacia").

La Data di Efficacia verrà resa nota nell'apposito avviso concernente la Fusione che verrà pubblicato successivamente alla stipula dell'atto di fusione sul sito Internet di Farbanca.

Le operazioni di cambio verranno effettuate, a partire dalla Data di Efficacia della Fusione, presso gli sportelli dell'Incorporante e delle altre società del relativo Gruppo, nonché presso ogni altro intermediario autorizzato ai sensi di legge.

Le nuove azioni ordinarie della Società Incorporante, che saranno emesse in cambio delle azioni di BCF avranno gli stessi diritti di quelle della Società Incorporante in circolazione alla data di emissione e, pertanto, avranno godimento regolare (1° gennaio 2012).

Non vi sono nelle società partecipanti alla Fusione particolari categorie di soci cui riservare specifici trattamenti. La Società Incorporanda non ha emesso titoli, diversi dalle azioni, cui possa essere riservato, nel contesto di questa Fusione, un trattamento particolare. Non sussistono trattamenti riservati ai possessori di titoli diversi dalle azioni nella Incorporante.

## 7 Aspetti giuridici dell'operazione

La Fusione tra Farbanca e BCF sarà realizzata mediante incorporazione in Farbanca di BCF. All'operazione saranno quindi applicabili sia le disposizioni degli articoli 2501 e seguenti del codice civile, sia quelle speciali in materia di fusioni tra banche.

A fronte della normativa richiamata l'Incorporante, a decorrere dalla Data di Efficacia giuridica dell'atto – come sopra definito –, conserverà la propria soggettività giuridica e succederà in tutti i diritti e gli obblighi facenti capo alla Società Incorporanda che si estinguerà per effetto della Fusione medesima. Le azioni della Incorporanda verranno quindi annullate e, in sostituzione, verranno assegnate ai soci della Incorporanda azioni della Incorporante, nella misura determinata in base al Rapporto di Cambio descritto al Capitolo 4.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 57, ultimo comma, del Testo Unico Bancario, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore di BCF, conserveranno la loro validità ed il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione a favore di Farbanca.

Gli effetti della Fusione nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, del codice civile, decorreranno dalla Data di Efficacia. Per gli effetti di cui all'art. 2501-ter, numero 6), del cod.civ. e ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 3, del cod.civ., le operazioni dell'Incorporanda saranno imputate al bilancio dell'Incorporante a decorrere dal primo giorno dell'anno solare nel corso del quale si produrrà l'efficacia civilistica della Fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis del cod.civ., come sopra indicata, e quindi presumibilmente dall'1 gennaio 2012. Dalla stessa data, decorreranno anche gli effetti fiscali, ai sensi dell'art. 172, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986.

Si applicano le disposizioni concernenti la Relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio ai sensi dell'art. 2501-sexies del cod. civ.

Si rimanda al successivo Capitolo 11 per i chiarimenti inerenti il diritto di recesso spettante ai soci di BCF che non abbiano concorso all'assunzione della delibera di approvazione della *Fusione*, in quanto assenti o dissenzienti.

## **8 Aspetti contabili e fiscali dell'operazione**

### **8.1 Aspetti contabili dell'operazione**

Sotto il profilo contabile, l'operazione di Fusione di BCF in Farbanca si sostanzia in un'operazione di aggregazione aziendale ricadente nell'ambito di applicazione del principio contabile internazionale IFRS 3. In base a tale principio le attività e passività della Società Incorporanda (BCF) dovranno essere assunte in capo all'Incorporante (Farbanca) al *fair value*. A fronte delle attività nette acquisite, Farbanca aumenterà il proprio patrimonio netto procedendo all'emissione di nuove azioni ordinarie da assegnare agli azionisti della Incorporanda in cambio delle azioni annullate.

Le disposizioni civilistiche (art. 2504-*bis*, comma 3, cod. civ.), per agevolare gli adempimenti delle società partecipanti alla Fusione, prevedono che gli effetti contabili possano decorrere da una data anteriore alla Data di Efficacia giuridica della Fusione stessa. In forza di questa disposizione, il Consiglio di Amministrazione ha convenuto di retrodatare contabilmente gli effetti dell'operazione all'inizio dell'esercizio in cui verrà perfezionata la Fusione.

Pertanto, con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501-*ter*, comma 1, n. 6, del cod. civ., le operazioni effettuate dalla Società Incorporanda BCF saranno imputate al bilancio dell'Incorporante (Farbanca) con decorrenza dal primo giorno dell'esercizio sociale nel corso del quale si produrrà l'efficacia civilistica della fusione, ai sensi dell'art. 2504-*bis* del cod.civ., e, quindi, presumibilmente dall'1° gennaio 2012. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali della Fusione.

### **8.2 Aspetti fiscali dell'operazione di Fusione**

#### **8.2.1. Trattamento per le società partecipanti**

L'operazione di Fusione è fiscalmente "neutra" agli effetti dell'imposizione diretta. Infatti, ai sensi dell'art. 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (di seguito TUIR), la Fusione non dà luogo all'emersione di componenti positive o negative di reddito imponibile in capo ai soggetti partecipanti (Incorporanda, Incorporante ed anche azionisti).

In particolare, in capo all'Incorporanda (BCF), il trasferimento del proprio patrimonio all'Incorporante (Farbanca) non dà luogo al realizzo delle plusvalenze o minusvalenze latenti nelle attività e passività trasferite ivi incluso l'avviamento.

Simmetricamente, i beni ricevuti dall'Incorporante (Farbanca) sono da questa assunti al medesimo valore fiscale che avevano in capo all'Incorporanda (principio di continuità dei "valori fiscali riconosciuti").

Nella determinazione del reddito dell'Incorporante (Farbanca) non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del Rapporto di Cambio delle azioni ed i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo ad elementi patrimoniali dell'Incorporanda (BCF), compreso l'avviamento, non sono imponibili nei confronti dell'Incorporante (Farbanca) e non hanno riconoscimento fiscale.

Le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio dell'Incorporanda (BCF) debbono essere ricostituite nel bilancio dell'Incorporante (Farbanca) conformemente a quanto disposto dal comma 5 del citato art. 172 TUIR.

La Fusione costituisce operazione esclusa dall'IVA ed è soggetta alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.

### **8.2.2. Trattamento per gli azionisti**

Il cambio delle azioni dell'Incorporanda (BCF) con azioni dell'Incorporante (Farbanca) non costituisce per i soci della prima realizzo di proventi o perdite, comportando una mera sostituzione dei titoli dell'Incorporanda con quelli dell'Incorporante per effetto della Fusione. In concreto, il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione del socio nell'Incorporanda si trasferisce sulle azioni dell'Incorporante ricevute in cambio.

## 9 Effetti della Fusione su FARBANCA

### 9.1 Effetti sulla situazione patrimoniale ed economica

Nel presente Capitolo vengono riportati i dati contabili pro-forma di Farbanca al 31 dicembre 2011 con l'obiettivo di rappresentare gli effetti significativi dell'operazione di Fusione.

Lo stato patrimoniale ed il conto economico pro-forma sono predisposti conformemente agli schemi di bilancio contenuti nella Circolare della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 – 1° aggiornamento del 18 novembre 2009 e sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali emanati dall'*International Accounting Standard Board* (IASB) ed omologati dalla Commissione Europea secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 e in vigore alla data del 31 dicembre 2011.

I dati contabili pro-forma, esposti nelle tabelle che seguono, sono la risultante dell'aggregazione delle situazioni contabili della Incorporante (Farbanca) e della Incorporanda (BCF) desunte dai rispettivi bilanci dell'esercizio chiusi al 31 dicembre 2011 ed approvati dai C.d.A. rispettivamente il 16 febbraio 2012 per Farbanca e il 22 marzo 2012 per BCF. Relativamente ai dati economici, al fine di consentire un confronto omogeneo, è stato predisposto un conto economico pro-forma di BCF relativo all'intero esercizio 2011, sommando ai dati economici relativi al periodo 1/11/2011 – 31/12/2011 (desunti dal bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011) quelli relativi al periodo 1/1/2011 - 31/10/2011 (ottenuti come differenza tra il conto economico riferito al periodo 1/1/2010 – 31/10/2011 ricavato dal bilancio di chiusura dell'Amministrazione Straordinaria ed il conto economico al 31/12/2010 contenuto nella "Situazione patrimoniale ed economica al 31/12/2010").

I dati contabili pro-forma di Farbanca sono stati ottenuti rettificando i dati contabili con l'iscrizione degli effetti significativi prodotti dall'operazione di Fusione. In particolare, gli effetti patrimoniali sono stati riflessi retroattivamente nello stato patrimoniale consolidato pro-forma come se l'operazione di Fusione fosse stata posta in essere il 31 dicembre 2011 e gli effetti economici sono stati imputati nel conto economico pro-forma come se la medesima operazione fosse stata posta in essere il 1° gennaio 2011.

Ai dati contabili aggregati, ottenuti mediante il procedimento sopra descritto, sono state apportate le rettifiche necessarie per esplicitare l'effetto della Fusione. In particolare, per quanto attiene alle azioni Farbanca da attribuire agli azionisti di BCF sulla base del Rapporto di Cambio indicato al Cap. 4 si è ipotizzato che le stesse siano interamente attribuite mediante emissione di nuove azioni ordinarie.

Infine i dati contabili aggregati, risultanti dall'applicazione delle procedure sopra descritte, sono stati depurati – ove presenti – dei rapporti patrimoniali ed economici intercorrenti tra l'Incorporanda (BCF) e l'Incorporante (Farbanca), che sono stati elisi.

Si precisa altresì che per una corretta interpretazione delle informazioni fornite dai dati contabili pro-forma, è necessario considerare i seguenti aspetti:

- trattandosi di rappresentazioni costruite su ipotesi, qualora l'operazione di Fusione fosse realmente stata realizzata al 31 dicembre 2011, anziché alla Data di Efficacia, i dati contabili non sarebbero stati necessariamente uguali a quelli pro-forma;

- i dati contabili pro-forma evidenziano esclusivamente gli effetti oggettivamente misurabili dell'operazione di Fusione e non tengono in considerazione gli effetti prospettici potenziali dovuti a variazioni delle politiche della direzione ed a decisioni operative conseguenti all'operazione;
- i dati contabili pro-forma ed i dati dei bilanci d'esercizio al 31 dicembre 2011 si prefiggono diversi obiettivi informativi e risentono di diverse modalità di calcolo degli effetti dell'operazione di Fusione con riferimento allo stato patrimoniale ed al conto economico. Di conseguenza i prospetti pro-forma vanno letti e interpretati in modo autonomo, considerando le peculiari finalità per cui sono redatti.

I principi contabili utilizzati dalle due società partecipanti alla Fusione nella redazione dei rispettivi bilanci dell'esercizio chiusi al 31 dicembre 2011 e presi a riferimento sono omogenei e confermano, di conseguenza, la significatività del dato contabile riassunto nella colonna "Farbanca pro-forma" della tabella sotto riportata.

<b>ATTIVO</b> (in milioni di euro)	<b>Farbanca</b>	<b>BCF</b>	<b>Farbanca pro-forma</b>
Crediti verso clientela	470.811	10.210	481.021
Crediti verso banche	6.065	19.083	25.148
Attività finanziarie disponibili per la vendita	11	-	11
Partecipazioni	41	-	41
Altre voci dell'attivo <sup>(1)</sup>	17.203	2.157	19.360
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>494.131</b>	<b>31.450</b>	<b>525.581</b>

<sup>(1)</sup> Comprendono le voci di bilancio "10. Cassa e disponibilità liquide", "110. Attività materiali", "120. Attività immateriali", "130. Attività fiscali" e "150. Altre attività".

<b>PASSIVO</b> (in milioni di euro)	<b>Farbanca</b>	<b>BCF</b>	<b>Farbanca pro-forma</b>
Debiti verso clientela	98.786	7.008	105.794
Debiti verso banche	92.406	1	92.407
Titoli in circolazione	258.963	6.878	265.841
Altre voci del passivo <sup>(1)</sup>	2.694	2.246	4.940
Patrimonio netto <sup>(2)</sup>	41.282	15.317	56.599
- di cui utile di esercizio	3.180	654	3.834
<b>Totale del passivo</b>	<b>494.131</b>	<b>31.450</b>	<b>525.581</b>

<sup>(1)</sup> Comprendono le voci di bilancio "80. Passività fiscali", "100. Altre passività", "110. Trattamento di fine rapporto" e "120. Fondi per rischi e oneri".

<sup>(2)</sup> Comprende le voci di bilancio "160. Riserve", "170. Sovrapprezzi di emissione", "180. Capitale" e "200. Utile di esercizio".

I dati sono riferiti alle voci degli schemi di bilancio di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 – 1° aggiornamento del 18 novembre 2009.

## CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO <sup>(1)</sup>

(in milioni di euro)	Farbanca	BCF pro-forma	Farbanca pro-forma
Margine di interesse	8.314	392	8.706
Commissioni nette	2.082	179	2.261
Margine di intermediazione	10.406	572	10.978
Risultato netto della gestione finanziaria	9.740	-90	9.650
Costi operativi	-4.447	-2.319	-6.766
Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte	5.293	-2.410	2.883
Imposte sul reddito dell'operatività corrente	-2.113	1.617	-496
Utile (perdita) di esercizio	3.180	-793	2.387

<sup>(1)</sup> Il conto economico "BCF pro-forma" è stato ottenuto sommando ai dati economici relativi al periodo 1/11/2011 – 31/12/2011 (desunti dal bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011) quelli relativi al periodo 1/1/2011 - 31/10/2011 (ottenuti come differenza tra il conto economico riferito al periodo 1/1/2010 – 31/10/2011 ricavato dal bilancio di chiusura dell'Amministrazione Straordinaria e il conto economico al 31/12/2010 contenuto nella "Situazione patrimoniale ed economica al 31/12/2010").

I dati sono riferiti alle voci degli schemi di bilancio di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 – 1° aggiornamento del 18 novembre 2009.

ALTRE INFORMAZIONI	Farbanca	BCF	Farbanca pro-forma
Numero puntuale dipendenti	29	13	42
Numero sportelli bancari	1	2	3

### 9.2 Effetti sulla composizione dell'azionariato di Farbanca

In base al Rapporto di Cambio indicato nel precedente Capitolo 4 della presente Relazione, e in ipotesi di adesione della totalità dei soci di BCF all'operazione di Fusione, il capitale sociale di Farbanca S.p.A. post fusione sarà rappresentato da massimo n. 3.530.815 azioni.

## 10 Modifiche statutarie per Farbanca

L'aumento di capitale per massimi nominali euro 7.066.050 (per l'ipotesi in cui nessun socio di BCF eserciti il diritto di recesso loro riservato – come descritto al successivo Capitolo 11) deliberato al servizio della Fusione, mediante emissione di massime n. 706.605 nuove azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 10 cadauna, da attribuire agli azionisti dell'Incorporanda secondo il Rapporto di Cambio sopra indicato, previo annullamento delle azioni Farbanca concambiate, darà luogo alla modifica dell'articolo 4 dello Statuto Sociale di Farbanca.

Si rileva, inoltre, che, svolgendo entrambe le società partecipanti alla Fusione la medesima attività bancaria (raccolta del risparmio tra il pubblico ed esercizio del credito nelle sue varie forme), l'attività dell'Incorporanda è già compresa nell'oggetto sociale dell'Incorporante.

## 11 Determinazione del valore di liquidazione delle azioni di BCF in caso di recesso da parte degli azionisti

Lo statuto di BCF all'articolo 33 prevede la clausola compromissoria e dichiara che: *"Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, nonché tra la Società e gli eredi di un socio defunto o tra questi ultimi e gli altri soci, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, saranno devolute al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Ancona entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente"*. A differenza dello statuto di BCF, lo statuto di Farbanca non prevede tale clausola.

L'articolo 34, ultimo comma, del Decreto Legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003, prevede che: *"le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. Inoltre, i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso, regolato dall'articolo 2437 del Codice Civile"*.

A tal proposito si evidenzia che per effetto della Fusione di BCF in Farbanca, si determina la fattispecie prevista dal citato art. 34, ultimo comma, del D.Lgs. 5/2003, in quanto per i soci di BCF verrebbe meno la clausola compromissoria presente nello Statuto Sociale di BCF, che invece non è contenuta nello Statuto di Farbanca. Ne consegue che, a seguito dell'approvazione della Fusione da parte della relativa Assemblea, gli azionisti di BCF avranno diritto di recedere (diritto da esercitarsi entro **90 giorni** dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera dell'Assemblea che approva la Fusione) ai sensi del suddetto art. 34 e dell'art. 2437 e ss. c.c.. Pertanto, si dovrà attendere il decorso del suddetto termine di 90 giorni prima di poter stipulare l'atto di Fusione. L'efficacia del recesso eventualmente esercitato, sarà condizionata al perfezionamento dell'operazione di Fusione.

L'articolo 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile stabilisce che: *"il valore di liquidazione delle azioni sia determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni"*.

Al riguardo appare opportuno per la determinazione del valore di liquidazione legato all'esercizio del recesso, avvalersi delle valutazioni effettuate ai fini dell'individuazione dell'intervallo di rapporti di cambio tra le azioni BCF e le azioni Farbanca, di cui al paragrafo 5.7 della presente Relazione. Seppure infatti il Rapporto di Cambio esprima un valore "relativo", per la sua determinazione si è reso necessario stimare il capitale economico "assoluto" delle società partecipanti alla Fusione, il quale, di fatto, rappresenta il valore di liquidazione delle azioni dell'Incorporata ex art. 2437-ter del Codice Civile.

Relativamente a tali valutazioni si richiamano le difficoltà di valutazione riportate al paragrafo 5.4.

Si evidenzia in proposito che sulla base dell'applicazione del metodologie valutative descritte al precedente Capitolo 5, gli Amministratori, tramite il metodo principale (*Dividend Discount Model* nella variante dell'*Excess of Capital*), hanno ottenuto un valore per azione di BCF compreso all'interno dei *range* riportati nella tabella sottostante:

Valore di liquidazione ex art. 2437-ter Codice Civile – Euro	BCF	
	Minimo	Massimo
<b>METODO PRINCIPALE</b>		
Valore economico BCF	14.805.158	15.902.939
Numero azioni BCF		47.107
Valore per azione BCF	314,3	337,6
<b>METODO DI CONTROLLO</b>		
Valore economico BCF	13.518.615	17.075.048
Numero azioni BCF		47.107
<b>Valore per azione BCF</b>	<b>287,0</b>	<b>362,5</b>

Sulla base dei valori sopra indicati, si ritiene di poter individuare il valore di liquidazione nell'intervallo compreso tra euro 314,3 e euro 337,6, sostanzialmente confermato dal *range* determinato attraverso la metodologia di controllo.

Il Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ritiene di determinare in euro 325,2 per azione il valore di liquidazione da corrispondere al/ai socio/i di BCF che abbia/no esercitato il diritto di recesso. Detto valore sarà reso conoscibile agli aventi diritto tramite il deposito della presente Relazione ex art. 2501-septies cod. civ.e comunque nel rispetto del termine di almeno quindici giorni prima della data fissata per la delibera di fusione, previsto dall'art. 2437-ter. Al fine di assicurarne la tempestiva conoscibilità per i soci che dovranno valutare l'opportunità o meno di recedere, detto valore verrà anche comunicato ai soci di BCF a mezzo apposito avviso che verrà pubblicato sul sito Internet istituzionale di BCF stessa.

Il recesso potrà essere esercitato dagli azionisti di BCF a ciò legittimati, per tutte o per parte delle azioni detenute, ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 34 del D. Lgs. 5/2003 e dall'articolo 2437 e seguenti del codice civile. In particolare, il recesso dovrà essere esercitato mediante invio a BCF di lettera raccomandata A.R. entro 90 giorni di calendario dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell'Assemblea Straordinaria di BCF che approva il Progetto di Fusione.

Detta comunicazione dovrà essere indirizzata a:

" **Banca di Credito dei Farmacisti S.p.A.**, presso la Sede Legale e Direzione Generale in Jesi (AN) cap. 60035 (Italia), Via Bellagamba n.5. – all'attenzione del Consiglio di Amministrazione Recapiti utili: Tel. +39-0731 218411 – Fax +39-0731 2184231".

e dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- le generalità del socio recedente, quali i relativi dati anagrafici, il codice fiscale,
- il relativo domicilio (ed, ove possibile, un recapito telefonico) per le comunicazioni inerenti il procedimento relativo al recesso;
- il numero e la categoria di azioni per le quali è esercitato il recesso;
- gli estremi e le coordinate del conto corrente del socio che esercita il diritto di recesso su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse;
- l'indicazione dell'intermediario presso cui sono depositate le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso.

Il socio che intende recedere dovrà, altresì, trasmettere a BCF, a pena di inammissibilità della dichiarazione di recesso, con le stesse modalità e contestualmente alla comunicazione di cui sopra o comunque entro il termine di 90 giorni concesso per l'esercizio del recesso:

1. un'apposita dichiarazione che attesti (i) l'assenza di pegno o altri vincoli o diritti di terzi sulle azioni di BCF in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso, ovvero (ii) in caso di sussistenza di qualsivoglia vincolo e sempre quale condizione per l'ammissibilità della dichiarazione di recesso, che sarà trasmessa - sempre entro il termine di 90 giorni concesso per il recesso - un'apposita dichiarazione del creditore pignoratorio, o del soggetto a cui favore sia posto altro vincolo, con la quale tale soggetto rinunci alla garanzia derivante da tale vincolo o presti il consenso all'esecuzione del pagamento del corrispettivo del recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente di cui alla suddetta comunicazione di recesso; e
2. un'apposita certificazione, rilasciata da un intermediario autorizzato a norma delle disposizioni in materia di strumenti finanziari dematerializzati immessi in regime di gestione accentrata, la quale attesti: (i) la proprietà ininterrotta in capo al socio recedente delle azioni in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso, a decorrere dalla data della delibera Assembleare di Fusione e fino alla data di esercizio del diritto di recesso; e (ii) l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso; in caso contrario di sussistenza di qualsivoglia vincolo, come in precedenza segnalato, il socio recedente dovrà provvedere ai sensi di cui al precedente punto 1.(ii).

Il rilascio della suddetta certificazione da parte dell'intermediario autorizzato sarà accompagnato dal blocco delle azioni corrispondenti ad opera dell'intermediario.

Ai sensi dell'art. 2437-bis, comma 2 del cod. civ., le azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Nel caso in cui uno o più soci esercitino il diritto di recesso la procedura di liquidazione si svolgerà in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2437-*quater* del cod.civ.

Per ulteriori informazioni concernenti le modalità di esercizio del diritto di recesso e, in generale, i diritti spettanti ai soci recedenti, si rinvia alle applicabili disposizioni del Codice Civile. Si fa presente, inoltre, che, saranno comunicate in tempo utile a tutti i soci interessati - mediante pubblicazione di apposito avviso sul

sito Internet istituzionale di BCF - le ulteriori informazioni necessarie per l'esercizio del citato diritto di recesso che non risultino ad oggi definibili in quanto lo diverranno solo a seguito dell'Assemblea chiamata a deliberare sul Progetto di Fusione: prima fra tutte la data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione assembleare che abbia approvato il Progetto di Fusione, data dalla quale decorrerà il termine per l'esercizio del diritto di Recesso stesso da parte dei soci legittimati in quanto assenti e/o dissenzienti.

Jesi, 27 aprile 2012

**Banca di Credito dei Farmacisti S.p.a.**  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

f.to Carlo Buzio